

Aldo Zanca
Il nemico interno

L'idealtipo dello Stato moderno satura tutto lo spazio della politica, neutralizzando tutti gli elementi interni che possano mettere in discussione la sua sovranità e acquisendo il monopolio non solo dell'uso legittimo della violenza ma anche quello della produzione del diritto. Tendenzialmente diritto e legge coincidono. Lo Stato moderno rimuove le cause di conflitto affidandole alla mediazione del diritto. Il mantenimento dell'ordine e della sicurezza è un problema della polizia e della magistratura penale. Entro i confini dello Stato non c'è nessun *hostis*, né *iustus* né *iniustus*, ci sono solo criminali.

Anche quando lo Stato assume un aspetto parlamentare, la competizione elettorale, che non può non contenere conflittualità, si risolve nella creazione di un organismo rappresentativo che, nel suo concetto, supera i contrasti degli interessi che sono espressi dai vari raggruppamenti sociali. La rivoluzione francese introduce il rifiuto del mandato imperativo, il deputato non rappresenta gli interessi di coloro che lo hanno eletto, ma la nazione. Tutto è ricondotto ad unità. La brutalità del maggioritario secco del sistema elettorale inglese, secondo cui vince chi prende più voti e tutti gli altri voti vanno persi, era accettata tranquillamente perché il vincitore veniva percepito come il rappresentante di tutta la comunità e non come l'esponente di un partito.

Lo stigma e l'atto di nascita dello Stato moderno è l'abolizione della guerra civile e quindi la riduzione all'impotenza politica di tutte le fazioni. Coloro che in qualsiasi modo mettono a repentaglio la pace interna, vengono trattati alla stregua di criminali¹. Lo Stato della postmodernità ha perduto il monopolio della politica e quindi il correlato monopolio di dettare le norme della convivenza civile e le punizioni per i trasgressori. La società appare divisa tra raggruppamenti con interessi contrastanti, le forze politiche solo a parole perseguono il bene generale, emergono segmenti sociali che perseguono i propri scopi illeciti in aperto dispregio della legalità e altri che rivendicano l'abbattimento dello Stato. Quindi, come sostiene Freund, «sarebbe un grave errore credere che il principio del nemico interno altro non sia che una sopravvivenza, in via d'estinzione, di un'età storicamente superata»².

In queste mutate condizioni il nemico interno tende a ripresentarsi e lo Stato dimostra di avere difficoltà a combatterlo, come si comprende dagli atteggiamenti incerti ed esitanti che assume, quando addirittura non è sul punto di riconoscerlo apertamente, rischiando così di ammettere di trovarsi in piena guerra civile e creando di fatto uno stato d'eccezione che potrebbe dare adito agli sviluppi più impensati. Senza andare lontano, questa congiuntura si è verificata nell'Italia repubblicana almeno due volte³, la prima con le Brigate Rosse e la seconda con la mafia. Nel primo caso si è trattato di un soggetto politico, non malavitoso, che dichiaratamente puntava all'abbattimento dello Stato attuale e all'instaurazione di un potere comunista, secondo il modello della dittatura del proletariato; nel secondo caso si è trattato di una compagine criminale che pretendeva larghi e garantiti margini di impunità.

La prima vicenda ebbe il suo culmine con il rapimento di Aldo Moro, avvenuto il 16 marzo 1978. Subito dopo il Parlamento, nel votare la fiducia al nuovo governo, si dichiarò a stragrande maggioranza per la linea della fermezza e rifiutò conseguentemente di accettare qualsiasi eventuale trattativa tra Stato e Br. Fu però lo stesso Moro a proporre una trattativa per ottenere il proprio rilascio. Egli, nella lettera del 29 marzo, illustrò la sua teoria a proposito di un'eventuale trattativa, specificando il fatto che

la dottrina per la quale il rapimento non deve recare vantaggi, discutibile già nei casi comuni, dove il danno del rapito è estremamente probabile, non regge in circostanze politiche, dove si provocano danni sicuri e incalcolabili non solo alla persona, ma allo Stato. Il sacrificio degli innocenti in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurli a salvarli, è inammissibile.

¹ Parte della sociologia della criminalità riconosce che anche nello Stato meglio ordinato permane un sottofondo oscuro che rinvia ad una guerra latente. Tale sociologia, per esempio la teoria del controllo sociale, non parte dalla domanda "perché si diventa criminali?" ma da quella opposta "perché non si diventa criminali?". Lo stesso concetto, in fondo, esprime Salvatore Veca: «Le ragioni dell'adesione a una tesi universalistica sui diritti umani sono [...] prudenziali, dettate dalla paura del male piuttosto che dalla speranza del bene» (*I diritti umani e la priorità del male*, in M. Ignatieff, *Una ragionevole apologia dei diritti umani*, Feltrinelli, Milano 2003, pp. 106-107).

² J. Freund, *L'amico e il nemico*, in Id., *Il terzo, il nemico, il conflitto*, Giuffrè, Milano 1995, p. 144.

³ Bisognerebbe considerare anche l'indipendentismo e il separatismo siciliano, fenomeno che si sviluppò in modo confuso ed equivoco durante la seconda guerra mondiale e durò fin oltre gli anni '50. L'atteggiamento dello Stato fu in tutti i momenti di totale avversione e, malgrado le oscure vicende, non vi fu nessun cedimento nel senso del riconoscimento.

Successivamente, nella lettera del 4 aprile, fece un esplicito riferimento alla possibilità di effettuare uno scambio di prigionieri:

Si discute qui, non in astratto diritto (benché vi siano le norme sullo stato di necessità), ma sul piano dell'opportunità umana e politica, se non sia possibile dare con realismo alla mia questione l'unica soluzione positiva possibile, prospettando la liberazione di prigionieri da ambo le parti, attenuando la tensione nel contesto proprio di un fenomeno politico. Tener duro può apparire appropriato, ma una qualche concessione è non solo equa, ma anche politicamente utile.

Con il comunicato n. 8 del 24 aprile le Br formalizzarono ufficialmente la richiesta della scarcerazione di tredici detenuti, specificandone i nomi. Il tentativo era chiaramente quello di indurre lo Stato al riconoscimento delle Br come un soggetto politico che stava conducendo una guerra civile contro un'altra organizzazione politica. Prendendo atto di ciò, una trattativa tra soggetti contendenti, in linea di principio su posizioni paritarie, poteva essere considerata, con le parole di Moro, «non solo equa, ma anche politicamente utile».

In questo contesto è irrilevante sapere se le lettere fossero la libera espressione del pensiero di Moro ovvero se egli scrivesse “sotto dettatura” dei suoi carcerieri. La sostanza è che si era aperta una prospettiva di riconoscimento di un nemico interno con cui, in una logica politico-militare, lo Stato avrebbe dovuto fare i conti, accettandone il dialogo. La trattativa con i brigatisti avrebbe sicuramente rappresentato un'abdicazione dell'autorità sovrana dello Stato, negandone il potere di mantenimento della pace e della sicurezza interna.

I tentativi di intavolare una trattativa, presentati pudicamente come tentativi umanitari per salvare la vita di Moro, non ebbero effetto e prevalse il cosiddetto “fronte della fermezza”, sulla cui linea fu successivamente condotta la lotta contro le Br, rifiutando ogni forma di loro accreditamento.

La seconda vicenda è ancor oggi aperta, non solo per il fatto che è in corso un procedimento giudiziario che vede come imputati mafiosi, esponenti dello Stato e personalità politiche⁴. Secondo la Procura della Repubblica di Palermo, così come si legge nella richiesta di rinvio a giudizio, c'è stata una «scellerata trattativa», sviluppatasi a cavallo delle stragi del '92-'93 fra i massimi esponenti di Cosa Nostra ed alcuni rappresentanti dello Stato».

I Pubblici Ministri citano una sentenza del 2012 del Tribunale di Firenze, nella quale si legge che «una trattativa indubbiamente ci fu e venne, quantomeno inizialmente, impostata su un *do ut des*. L'iniziativa fu assunta da rappresentanti delle istituzioni e non dagli uomini della mafia». Il capomafia Riina, continuano i Pm, minacciava «di proseguire nella strategia stragista qualora non fossero state accolte alcune richieste di benefici in favore di “Cosa Nostra”». Tali richieste, contenute nel cosiddetto *papello*, erano: la revisione della sentenza del maxiprocesso, l'annullamento del regime carcerario speciale del 41 *bis*, la revisione della legge Rognoni-La Torre e di quella sui pentiti, riconoscimento ai condannati per mafia dei benefici riconosciuti ai brigatisti dissociati, arresti domiciliari per i detenuti ultrasettantenni, chiusura delle super-carceri, luoghi di carcerazione prossimi alla residenza dei familiari, abolizione della censura nella corrispondenza fra detenuti e familiari, la cancellazione del sequestro dei beni e l'arresto da prevedere solo in caso di flagranza di reato.

Come si vede, si tratta di un pacchetto molto consistente, accolto il quale la mafia si sarebbe garantita un'ampia libertà di movimento per la consumazione dei reati e la possibilità di scontare le eventuali pene, a questo punto da considerare una probabilità minima, in condizioni di favore. Sostanzialmente ci si sarebbe trovati di fronte ad un vero e proprio patto di convivenza tra lo Stato e la mafia, esponendo tutti i cittadini, molto più di quanto già lo fossero, alle conseguenze del dilagare della criminalità. La mafia si sarebbe candidata ad assurgere, almeno a livello regionale, al rango di soggetto politico dominante, dotato di ampi poteri di controllo e di coercizione. Ci sono risultanze, continuano i Pm,

(anche di natura documentale) che confermano l'esistenza di una trattativa e il connesso – seppur parziale – cedimento dello Stato, tanto più grave e deprecabile perché intervenuto in una fase molto critica per l'ordine pubblico e per la nostra democrazia. [...]

[Si può] ricostruire la trama di una trattativa, sostanzialmente unitaria, omogenea e coerente, ma che lungo il suo iter ha subito molteplici adattamenti, ha mutato interlocutori e attori da una parte e dall'altra, allungandosi fino al 1994, allorché le ultime pressioni minacciose finalizzate ad acquisire benefici e assicurazioni hanno ottenuto le risposte attese. [...]

la vera posta in gioco di tutta la “trattativa” [...] ha avuto ad oggetto un nuovo patto di convivenza Stato-mafia, senza il quale Cosa Nostra non avrebbe potuto sopravvivere.

⁴ Su quest'argomento è uscito un libro (G. Fiandaca, S. Lupo, *La mafia non ha vinto*, Laterza, Roma-Bari 2014), in cui si contestano radicalmente le ragioni giuridiche che hanno condotto a questo processo. Fiandaca aveva già affrontato la questione con maggiore quantità di argomenti nell'articolo *La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, «Criminalia», unico, 2012. Di ciò più avanti.

Nell'ottobre 2014 è stato reso pubblico un rapporto datato 20 agosto 1993 dell'allora direttore del Sisde Domenico Salazar che tra l'altro dice:

i mafiosi, ormai certi di dovere trascorrere il resto della loro vita scontando durissime pene detentive, [...] avrebbero raggiunto la convinzione che solo dal caos istituzionale [...] sia possibile ricavare nuove forme di trattativa miranti ad ottenere forti sconti di pena nell'ambito di una più vasta e generale pacificazione sociale necessaria all'instaurazione del nuovo ordine costituzionale.

La natura del fenomeno mafioso non ha nulla a che fare con la natura del fenomeno brigatista e terrorista in genere. Quest'ultimo è un fenomeno che si è sviluppato secondo una logica ideologico-politica e infatti, a seguito della reazione dello Stato e del rigetto della società civile, esso si è esaurito ed è stato anche possibile reintegrare nella normalità molti militanti che hanno rifiutato la lotta armata. La mafia, invece, è un fenomeno squisitamente criminale, che ha come scopo presso che esclusivo l'arricchimento. Essa non ha, quindi, alcun interesse a rovesciare lo Stato, non ha nessun "sol dell'avvenire" da fare risplendere; essa vuole svolgere i propri affari malavitosi nella maniera più indisturbata possibile; ad essa conviene *convivere* con lo Stato.

Cosa Nostra – come è noto – non è soltanto un'organizzazione criminale, ma anche e soprattutto un vero e proprio sistema di potere criminale, che fonda la sua forza anche sull'interlocazione con gli altri poteri, in particolare con quello politico e con quello economico, dai quali trae legittimazione e concreti benefici.

Ha scritto Piergiorgio Morosini:

Per il crimine organizzato, anche di stampo politico, il processo penale non è un terreno neutro, immutabile e non condizionabile: è uno dei numerosi terreni sui quali si esplica il tentativo di affermazione del "contropotere". Il conseguimento dell'impunità è un obiettivo funzionale all'organizzazione, una sorta di necessità strutturale per la sopravvivenza, per rendere saldo il vincolo tra associati e per impedire defezioni⁵.

Secondo i magistrati, l'obiettivo della mafia era di entrare in politica *tout court*, facendosi accreditare come forza in grado di intrattenere rapporti con lo Stato: un aperto e chiaro riconoscimento del nemico interno. La trattativa sembrò andare a buon fine quando si verificò «il "cedimento", consistito nell'inopinata mancata proroga di oltre 300 decreti di applicazione del 41 *bis*», dando così il "segnale di distensione" che si volessero accogliere le richieste di Cosa Nostra.

Il discorso di Giovanni Fiandaca nel libro già citato, significativamente intitolato "Lo sguardo del giurista", si svolge ad un livello rigorosamente giuridico e, come tale, esulerebbe da queste riflessioni. Fiandaca segue la pista giuridica e fa notare «che il crimine contestato consista, appunto, in una trattativa intercorsa tra lo Stato e la mafia» e che quindi già questo renderebbe aberrante tutta la vicenda processuale (p. 73). Però contiene spunti che non vogliamo lasciarci sfuggire, già quando Fiandaca afferma che l'ipotesi accusatoria poggia sulla «tesi della assoluta inaccettabilità etico-politica di qualsiasi forma di possibile trattativa Stato-mafia» (p. 71), riportandoci così sulla pista politica, che è quella che a noi qui interessa. Possiamo anche aggiungere che non occorrerebbe affatto attendere la conclusione dell'iter processuale, perché non ci aspettiamo dal suo esito nessuna conferma o smentita dell'esistenza di una trattativa Stato-mafia, la cui verità non deriverà dal destino degli addebiti penali a carico degli imputati. Per essere più chiari, intendiamo dire che i personaggi coinvolti potranno risultare indifferentemente condannati o assolti senza che ciò costituisca necessariamente la prova della sussistenza o della non sussistenza della trattativa. La verità giudiziaria può essere diversa e anche assai distante dalla realtà dei fatti, per le ragioni che Fiandaca ci insegna.

Tuttavia, ribadendo le suesposte riserve e a prescindere dagli addebiti mossi agli imputati, della sentenza è rilevante la ricostruzione dei fatti. Le corposissime motivazioni, depositate a tempo di record considerando la complessità del procedimento, confermano pienamente che c'è stata la trattativa tra lo Stato e la mafia e aggiungono che l'attentato al giudice Borsellino è stato compiuto dalla mafia, presumibilmente in combutta con elementi dello Stato, perché il magistrato, che era venuto a conoscenza dei contatti, rischiava di mandare all'aria la trattativa che si stava sviluppando nel senso desiderato dalla mafia. I giudici scrivono che «l'improvvisa accelerazione che ebbe l'esecuzione del dottore Borsellino» fu determinata «dai segnali di disponibilità al dialogo – ed in sostanza, di cedimento alla tracotanza mafiosa culminata nella strage di Capaci – pervenuti a Salvatore Riina, attraverso Vito Ciancimino, proprio nel periodo immediatamente precedente la strage di via D'Amelio».

È da respingere fermamente l'opinione che una certa verità non è tale se non viene confermata da una sentenza giudiziaria passata in giudicato, e anche quella contraria, secondo cui certi fatti

⁵ P. Morosini, *Giudici e terrorismo*, «Studi Urbinati», n. 4, 2007.

sono certamente veri se c'è una sentenza che l'afferma. Così come va rifiutata l'opinione che sia lecito, moralmente e politicamente, qualunque comportamento che non sia previsto come reato⁶.

D'accordo: non esiste il reato di trattativa e infatti il Tribunale di Palermo ha giudicato che le condotte degli imputati fossero riconducibili all'art. 338 c.p., *Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti*. Ma anche ove essi fossero risultati non colpevoli di questo o di altro reato, il solo fatto di avere condotto una trattativa con la mafia in rappresentanza dello Stato è stato politicamente gravissimo, perché ciò comporta il riconoscimento di un nemico come legittimo, con cui in qualche modo si ha a che fare su un piano di parità, secondo la logica di un *bellum justum*.

La nostra domanda è: lo Stato ha condotto una trattativa con la mafia, legittimandola per questo stesso come suo interlocutore, allo stesso modo rivendicato da qualcuno (il Psi, il Vaticano, parti della Dc, i radicali ecc.) durante il sequestro Moro? In quel caso, se la trattativa fosse stata avviata, nessuno si sarebbe sognato di incriminare gli esponenti del potere politico che fossero scesi a patti con le Br e il potere giudiziario sarebbe rimasto estraneo, salvo che per eventuali addebiti derivanti e collaterali. Lo stesso si può affermare per la trattativa con la mafia, del tutto analoga con quella con le Br, a parte, come già detto, le caratteristiche dei due soggetti.

Il filo del ragionamento che svolge Fiandaca, si può applicare anche all'*affaire* Moro e quindi accettare che⁷ non costituisce fatto penalmente rilevante svolgere trattative con organizzazioni criminali ai fini della «protezione della vita e dell'incolumità dei cittadini da pericoli o minacce futuri o imminenti». Né in questa sede interessano le valutazioni politiche o di opportunità. Preme soltanto fare rilevare che in ambedue i casi lo Stato ha preso atto e ha accettato di trovarsi di fronte ad un nemico interno, che stava usando la violenza omicida in una vera e propria guerra civile per il raggiungimento di scopi definiti. Mary Kaldor osserva che «i colloqui [...] conferiscono una sorta di legittimazione pubblica a persone che sono probabilmente criminali»⁸. Ed è esattamente ciò che stava avvenendo nei due casi in questione.

Fiandaca respinge, abbiamo già visto, l'«assoluta inaccettabilità etico-politica di qualsiasi forma di trattativa Stato-mafia» e anzi ammette che «l'eventuale scelta politico-governativa di fare 'concessioni' ai mafiosi, in cambio della cessazione delle stragi risulterebbe legittima perché giustificata – appunto – dalla presenza di una situazione necessitante⁹ che impone agli organi pubblici di proteggere la vita dei cittadini: scegliendo, sotto la loro responsabilità politico-istituzionale, i mezzi in concreto di volta in volta più adeguati a questo scopo» (pp. 103-104)¹⁰. Sorgono due domande: è allora sufficiente da parte praticamente di chiunque porre sotto ricatto con atti violenti l'Esecutivo per aprire una trattativa con lo Stato per ottenere qualche vantaggio? Perché non si seguì questa strada con le Br che avevano compiuto decine e decine di atti di sangue e non cercavano altro che farsi riconoscere come legittimi nemici?

Sembra utile riferire estesamente la posizione dei giudici di Palermo circa i profili di responsabilità penale nella trattativa Stato-mafia¹¹. Si legge: «Col termine "trattativa" si è inteso fare riferimento a quei contatti che, secondo l'accusa, già a decorrere dell'omicidio dell'On. Lima, si sono avuti tra esponenti delle Istituzioni ed esponenti della associazione mafiosa denominata "cosa nostra", notando che «nell'affrontare tale tema si sono spesso sovrapposti giudizi e valutazioni di tipo etico-politico rispetto a giudizi e valutazioni di tipo strettamente giuridico», proprio come lamentava Fiandaca. Le difese, come anche autorevoli settori dell'opinione pubblica, hanno sostenuto che «la "trat-

⁶ Il principio che vige nella giustizia penale «tutto ciò che non è vietato, è permesso» viene trasferito disinvoltamente nel generale consenso dal piano giudiziario al piano politico, rendendo irrilevanti *sul piano politico* qualunque comportamento che non sia configurabile come reato, negando così che la politica dovrebbe avere un suo proprio codice etico.

⁷ Qui bisognerebbe aggiungere «a determinate condizioni» e cioè che la discrezionalità del potere esecutivo non oltrepassi i limiti imposti dalla legge.

⁸ M. Kaldor, *Le nuove guerre*, cit., p. 135.

⁹ A proposito di un presunto stato di necessità, i giudici di Palermo hanno affermato: «laddove, da parte di coloro che sostengono la legittimità della "trattativa", si è, però, nel contempo, fatto riferimento ad uno "stato di necessità" che potrebbe giustificare interventi o decisioni extralegem del potere esecutivo, si è già, in modo contraddittorio, dunque, ammesso, implicitamente, la riconducibilità della condotta all'area della sanzionabilità penale, seppure in ipotesi scriminata in presenza dell'esimente prevista dall'art. 54 c.p.» (p. 852 delle motivazioni).

¹⁰ Sostiene Fiandaca: «in base al principio della divisione dei poteri, compete al potere esecutivo e alle forze di polizia ricercare le strategie di intervento necessarie a prevenire la commissione di atti criminali o a interromperne la prosecuzione. [...] rientra nella discrezionalità politica del governo valutare i pro e i contro, in termini di bilanciamento costi-benefici, della scelta di fare eventuali 'concessioni' ai contropoteri criminali in cambio della cessazione delle aggressioni mortali. [...] Posto che una simile scelta politica risulterebbe – piaccia o non piaccia – penalmente non censurabile» (*La trattativa Stato-mafia tra processo politico e processo penale*, cit.).

¹¹ Si veda alle pp. 845-853 delle motivazioni.

tativa”, se finalizzata a far cessare le stragi [...], giammai può essere ritenuta illecita né sotto il profilo politico né sotto quello giuridico, competendo al potere esecutivo ed alle forze dell’ordine promuovere tutte le iniziative ritenute necessarie per prevenire l’ulteriore commissione di così gravi crimini», quindi «rientrerebbe nella discrezionalità politica del potere esecutivo la valutazione (appunto discrezionale) riguardo alle eventuali concessioni da fare in favore dei poteri mafiosi contrapposti al fine di ottenere da questi la cessazione delle attività criminali».

Ma questo può essere condiviso solo in astratto, senza cioè tenere conto sia della qualità degli interlocutori sia delle concrete norme dell’ordinamento in proposito. Infatti:

Non sembra, innanzitutto, che possa ritenersi lecita, in via generale, una “trattativa” da parte dei rappresentanti delle Istituzioni statuali, non, eventualmente, con singoli compartecipi di una associazione mafiosa e nei limiti delle “concessioni” che lo Stato può riconoscere in forza di disposizioni di legge dettate con finalità premiali della collaborazione con la Giustizia, bensì con *soggetti che si pongano in rappresentanza dell’intera associazione mafiosa* [corsivo mio] e richiedano, nell’interesse di questa, benefici che esulino dai perimetri normativi [...] e che, quindi, in definitiva comportino un riconoscimento della stessa organizzazione criminale ed il suo conseguente inevitabile rafforzamento.

Questo è il punto focale del ragionamento dei giudici, che richiamano la vicenda del rapimento di Aldo Moro, in cui si pose drammaticamente il problema se riconoscere o meno le Br.

La corte ricorda che «il legislatore [...] ha dettato nel 1991 una disciplina che riconosce a *singoli appartenenti alle associazioni mafiose, che, dissociandosi da queste, iniziano un percorso di collaborazione con la Giustizia* [corsivo mio], ben determinati e specifici benefici sia in tema di trattamento sanzionatorio sia in tema di protezione. Tra le finalità dichiarate di tale normativa – continua la corte – [...] v’è certamente anche quella di prevenire l’ulteriore commissione di altrettanto gravi delitti, ma tale specifica finalità non è disgiunta – ma si pone anzi in rapporto di stretta strumentalità – con quella di disarticolare le organizzazioni mafiose».

Poste queste premesse, la corte trae le seguenti conclusioni:

in uno Stato democratico non vi possono essere “lecite” concessioni o riconoscimenti di sorta che proprio perché diretti, non a favore di singoli soggetti che si dissociano dall’organizzazione mafiosa, ma, in sostanza, a favorire l’associazione mafiosa stessa nel suo complesso, sia pure con finalità di prevenzione, inevitabilmente e oggettivamente la rafforzano come potere alternativo e contrapposto a quello dello Stato [...].

È, dunque, certamente riduttivo – e sicuramente giuridicamente errato – guardare ad una “trattativa” con una organizzazione criminale come se fosse il normale esplicarsi di una qualsiasi attività di governo rimessa al potere esecutivo e, quindi, sempre lecita anche in presenza di ipotesi di abuso di poteri o di funzioni [...].

una “trattativa” di singoli esponenti delle Istituzioni, quand’anche avallata dal potere esecutivo, non può giammai essere ritenuta “lecita” nell’Ordinamento se, come detto, priva di copertura legislativa e tale è certamente una “trattativa” che conduca [...], ad esempio, ad omettere atti dovuti [...] ovvero anche a concedere benefici [...] in forza di valutazioni del tutto estranee e non consentite dalla legge medesima [...], con ciò realizzandosi, in fatto, una situazione giuridica non dissimile da quella estrema della liberazione di detenuti in cambio del rilascio dell’ostaggio che taluni ipotizzarono [...] in occasione del sequestro dell’On. Aldo Moro.

Se ne deduce, in conclusione, che «l’uso così distorto della discrezionalità del potere esecutivo [...] esalta, nei fatti, la forza stessa dell’organizzazione mafiosa, che può permettersi, infatti, di piegare lo Stato sino a far sì che siano violate le leggi che il medesimo Stato si è dato, e, dunque, in conclusione rafforza l’associazione mafiosa nel suo complesso contribuendo al perpetuarsi del suo potere».

Il punto è questo. I nemici interni possono sorgere e tocca al potere politico combatterli con tutti i mezzi idonei, anche con la commissione di reati (ci sono leggi che prevedono ciò), ma non è ammissibile che essi vengano riconosciuti come nemici legittimi, tali così da intavolare con loro trattative e stipulare patti (concessioni, scambi di prigionieri, armistizi ecc.). Perché mai i terroristi dell’Isis non dovrebbero pensare di mettersi in questa posizione, loro che hanno sicuramente strumenti ben più persuasivi di quelli della mafia per farsi accreditare come *insti hostes*?

Assodato dunque che sia nel caso delle Br che in quello della mafia ci si trovava di fronte ad un nemico che rivendicava di essere riconosciuto, la totale difformità di atteggiamento da parte degli organi statali si può spiegare in vari modi. La vicenda delle Br, per esplicita loro volontà, si svolse in piena pubblicità e trovò come interlocutori nientemeno che il potere legislativo e il potere esecutivo nelle loro massime espressioni. Gli organi di informazione ebbero modo di rendere noti all’opinione pubblica tutti gli aspetti e i risvolti della faccenda, mentre si sviluppò un intensissimo dibattito sul da farsi. Certi ambienti statali che avrebbero voluto aprire la trattativa, rimasero così emarginati. E poi il prezzo che fu pagato sull’altare della fermezza, considerato nelle proporzioni della ragion di Stato, fu, tutto sommato, modesto: la vita di sei uomini, di cui uno molto importante.

Nel caso della mafia tutto si è svolto in un fitto riserbo, con numerosi personaggi in ruoli poco definiti, che talvolta agivano di concerto e altre volte isolatamente, così da rendere difficile l'identificazione di un'unica regia. L'opinione pubblica è rimasta del tutto tagliata fuori e quindi gli attori non hanno subito alcun controllo e sono stati liberi di muoversi.

Si può, inoltre, ipotizzare che sono state fatte valutazioni diametralmente opposte circa la pericolosità dei due nemici, giungendo alla conclusione che le Br sono state considerate un nemico irriducibile con cui non si potesse e non si dovesse avere a che fare e che dovesse essere senz'altro eliminato, e che la mafia, invece, fosse un nemico con cui fosse conveniente scendere a patti non soltanto per sottrarsi al ricatto della violenza omicida rivolta deliberatamente contro innocenti, secondo una tattica tipicamente terroristica, ma anche non disturbare gli interessi dei tanti soggetti posizionati nella cosiddetta zona grigia, che facevano (e fanno) affari con la mafia.

È quindi lecito pensare che le Br siano state considerate un nemico tutto sommato più facile da combattere, essendo esse relativamente isolate dal contesto sociale, pur godendo di una rete di sostegni e connivenze, anche a livello internazionale, e comunque sempre di segno politico ed ideologico. Infatti il loro sradicamento fu netto e definitivo. Tale successo è stato possibile anche perché è stato negato loro lo statuto di belligeranti ed è stata rifiutata la logica di guerra che le Br volevano imporre.

La mafia, invece, aveva e ha un vasto e capillare radicamento nel tessuto sociale e territoriale, suscita accettazione e ispira consenso, anche in virtù delle innumerevoli e svariate fonti di reddito (chiaramente illecite) che offre, e soprattutto è in intima e diffusa connessione con i gangli della politica e dell'amministrazione pubblica. Si tratta, perciò, di un nemico molto difficile da combattere, il cui contrasto rischia di lasciare sul terreno molti "amici". In definitiva è meglio cercare un *modus vivendi*.

A mo' di conclusione. Dove probabilmente non riesce la politica intimidita dal potere giudiziario, forse sta riuscendo l'economia a spianare la strada verso la normalizzazione dei rapporti fra lo Stato e la criminalità. In tutti i paesi europei il reddito formato dagli affari malavitosi verrà incluso nella contabilità nazionale, contribuendo così all'aumento del Pil. Il gioco clandestino, il traffico di droga, lo sfruttamento della prostituzione, la corruzione non vengono così più considerati fonti di reddito illecite da combattere ma cifre da inserire nella contabilità statale. Le mafie di ogni risma sempre meno verranno considerate organizzazioni criminali e sempre più operatori economici che contribuiscono alla crescita della ricchezza nazionale e come tali legittimati nella loro esistenza e nella loro operatività.